

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

(Chiarimento)
PROT. n° 0012660

Roma, 30 ottobre 2015

OGGETTO: Quesito in ordine alla possibilità di cointestare il certificato di prevenzione incendi.

Con riferimento quesito formulato dal dott. XXXX al Comando di XXXX, si premette che il certificato di prevenzione è rilasciato all'esito della visita tecnica di controllo effettuata a seguito della segnalazione certificata di inizio di attività, alla quale pertanto occorre fare riferimento per l'aspetto soggettivo.

Al riguardo, la norma fa obbligo di presentazione della segnalazione certificata agli *enti ed ai privati responsabili dell'attività di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011*.

Nel caso in cui vi siano più persone responsabili della attività, anche per la natura societaria della stessa, in assenza di autonome determinazioni di natura civilistica, saranno tutti chiamati a sottoscrivere la segnalazione certificata, eventualmente a mezzo di persona delegata, e ne assumeranno gli obblighi in solido.

Al di fuori delle ipotesi e delle soglie ivi previste, le attività devono ritenersi non assoggettate ai controlli di prevenzione incendi ed ai relativi obblighi, facendo salvi i diversi obblighi stabiliti in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto tramite il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX relativo alla possibilità di cointestare il certificato di prevenzione incendi a due aziende operanti nel medesimo immobile nelle condizioni precisate dal richiedente.

Si premette che, tenuto conto della nuova valenza del certificato di prevenzione incendi introdotta dal DPR 151/2011, si ritiene più opportuno esaminare la possibilità di cointestazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/2011.

Ciò premesso, visti anche i chiarimenti forniti in merito all'attività n. 73 con la nota di codesta Direzione prot. n. 4756 del 9/04/2013, si ritiene che anche al di fuori di tale fattispecie, laddove ne esistano i presupposti, sia possibile la sottoscrizione congiunta delle istanze e segnalazioni certificate previste dal DPR 151/2011 da parte dei responsabili di più società costituenti un'unica attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, a condizione che siano definite le rispettive responsabilità in ordine agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Lo studio del dott. XXXX ha trasmesso una quesito chiedendo se è possibile cointestare un cpi a due diverse aziende, nelle condizioni precisate dal tecnico nella propria nota che si allega.

Il tecnico fa riferimento alla lettera circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A, del 02/11/2006, relativa al caso di serbatoi di gpl, nella quale viene precisato che *"... In tal caso, l'impostazione più corretta sembrerebbe quella che prevede una cointestazione del certificato di prevenzione incendi, così da chiamare in causa entrambi i soggetti interessati, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. All'uopo, tuttavia, si renderà necessaria un'esplicita previsione legislativa che, allo stato, né il d. lgs. n. 139/2006, a valenza generale, né il D.P.R. n. 214/2006, relativo ai depositi di GPL, contemplano. Il certificato di prevenzione incendi, infatti, come disciplinato dall'art. 16 del menzionato d. lgs. n. 139/2006, individua un unico responsabile dell'attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco - sia per gli aspetti costruttivi che gestionali - titolato a richiedere il sopralluogo e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività: tale soggetto diverrà, in caso di esito positivo, l'intestatario del certificato"*.

A questo Comando non risulta che siano state emanate successive norme che consentano la possibilità di cointestazione del cpi a diverse aziende, per cui si ritiene che sia ancora valido quanto espresso nella lettera circolare, ossia che, allo stato attuale, non è possibile cointestare il cpi.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta trasmessa dallo studio.

Richiesta del tecnico

Il sottoscritto dott. XXXX con studio tecnico in XXXX (XX) strada XXXXX, chiede al Vs. Ente quanto segue:

- è possibile cointestare un certificato di prevenzione incendio nel caso in cui in un unico fabbricato commerciale esistono due ditte che commerciano lo stesso prodotto, sono separate fisicamente da muro non REI , hanno impianti elettrici separati però con possibilità di sganciare entrambi gli interruttori generali a monte del fabbricato e a cielo libero, hanno l'impianto idrico antincendio in comune, piazzale in comune, telecamere in comune, impianto antifurto in comune e accesso in comune?

Si richiede se oltre al certificato cointestato la stessa possibilità vale anche per la SCIA (nuove pratiche) per le categorie A – B sec. D.P.R. 151/2011.

Non ho trovato Vs. circolari in merito tranne quella del 02/11/2006 prot. n. P1155/4106 sott. 40/A in cui si esprime parere negativo. Non mi risulta nessun specifico riferimento neanche nel D. Lgs. 139/2006 da Voi menzionato.

Ringraziando della Vs. cortesia ed in attesa di una urgente risposta in quanto sono in corso le pratiche c/o Comando VV.F. di XXXX, porgo distinti saluti.